

TI_GERICHTE 15.2012.13 vom 9. Februar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.13

FR: TI_GERICHTE 15.2012.13 du 9 février 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.13 del 9 febbraio 2012

Regeste

Sequestro. Revoca limitata alla parte dei beni il cui valore supera quello del credito vantato dal sequestrante. Momento della comunicazione al terzo debitore della revoca del sequestro

Erwägungen

E. 1

Gli art. 91 a 109 LEF relative all'esecuzione del pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l'art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev'essere limitato a quanto basti per soddisfare i creditori in capitale, interessi e spese. L'ufficio d'esecuzione è pertanto competente per ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il limite dell'art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati nei decreti di sequestro secondo l'ordine determinato dall'art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, cons. 2a; CEF 12 settembre 2008, inc. 15.08.51, cons. 5, RtiD I-2009, 730 n. 63c; CEF 17 ottobre 2011, inc. 15.11.83; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 69 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 275). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente bloccati supera l'ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati (CEF 3 ottobre 2000, inc. 15.00.81, Rep. 2000, n. 49), alle tasse e spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell'esecuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un'eventuale procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 73 III 133 segg.; CEF 12 settembre 2008 precisata; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95 ad art. 275).

E. 1.1

Di conseguenza, i dispositivi 1-3 del provvedimento 24 gennaio 2012 dell'CO 1 sono così riformati: 1) Gli effetti del sequestro n. _____ verranno revocati dopo la scadenza del termine di ricorso contro la presente decisione. 2) La revoca di cui al dispositivo n. 1 verrà comunicata al Comune _____ dopo la stessa scadenza. 3) Sempre dopo la stessa scadenza, verrà annullata l'esecuzione n. _____ a convalida del sequestro n. _____.

E. 1.2

È fatto ordine all'CO 1 di notificare al Comune _____ la revoca degli effetti del sequestro n. _____ dopo la scadenza del termine di ricorso di 10 giorni contro la presente sentenza. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, _____; – avv. PA 2, _____, unitamente all'allegato di ricorso. Comunicazione all'CO 1 e all'Ufficio esecuzione e fallimenti _____. Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

Nella fattispecie, risulta dagli atti (doc. L) – l'istanza 23 gennaio 2012 non è infatti esplicita su questo punto, pur determinante – che la Banca _____ ha bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto del sequestro n. _____, ovvero, tenuto conto della summenzionata notifica del 27 ottobre 2011, per un importo di fr. 1'000'000.-- oltre interessi e spese. Ben poteva quindi l'CO 1 dissequestrare i crediti della debitrice nei confronti del Comune _____, i quali, al contrario di quelli esistenti contro la Banca _____, sono contestati (cfr. lo scritto 7 novembre 2011 del Municipio _____ all'CO 1) e comunque non specificati, sicché non vi sarebbe alcuna certezza che essi possano coprire il credito vantato dalla sequestrante (motivo per cui sono stati indicati nel verbale di sequestro 27 ottobre 2011 dell'CO 1 per il valore pro memoria di fr. 1.--). La scelta dell'Ufficio – e non di PI 1 – va quindi confermata. D'altronde, come risulta dall'art. 97 cpv. 2 LEF, non è possibile sequestrare beni per un importo superiore a quello determinato da questa norma al fine di premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e futura esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori.

E. 3

Ciò posto, dal punto di vista formale, l'CO 1 non era competente per dichiarare “nullo” il sequestro “emesso dalla Pretura _____”, trattandosi di un atto giudiziario (cfr. CEF 26 gennaio 2010, inc. 15.09.112, cons. 2; 30 marzo 2011, inc. 15.11.25, cons. 4.1 e 1.2). L'Ufficio avrebbe dovuto limitarsi, come peraltro chiestogli da PI 1, a dissequestrare – ovvero liberare dal vincolo del sequestro – i crediti della debitrice sequestrata nei confronti del Comune _____, dandone comunicazione a quest'ultimo e alle parti. La competenza degli uffici d'esecuzione è infatti limitata all'esecuzione del sequestro (art. 274 e 275 LEF), ciò che significa che devono dare effetto al sequestro, adottando le misure conservative previste dagli art. 98 segg. LEF, e, viceversa, “revocare” tali effetti (secondo la terminologia italiana dell'art. 280 LEF) quando constatano che i presupposti di legge per il suo mantenimento sono venuti a mancare (in merito a tale competenza nell'ambito dell'art. 280 LEF, cfr. DTF 106 III 92). La revoca, che pone fine alle misure conservative, comprese le restrizioni di cui all'art. 99 LEF, va comunicata al terzo debitore. D'altronde, l'CO 1 non poteva differire gli effetti del suo provvedimento al momento della crescita in giudicato dello stesso. In effetti, la concessione dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso compete esclusivamente all'autorità di vigilanza (art. 36 LEF). Conformemente alla prassi ordinaria (STF 9 ottobre 2001, n. 7B.225/2001, cons. 5b; CEF 24 febbraio 2000, inc. 14.99.130, Rep. 2000, n. 45, cons. 4), il dissequestro andava posticipato alla scadenza del termine di ricorso, così da garantire il diritto di essere sentito del creditore e limitare i rischi di una responsabilità dello Stato giusta l'art. 5 LEF, fermo restando la facoltà per il creditore di bloccare il dissequestro appunto ricorrendo contro la decisione e chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo.

E. 4

Occorre per contro confermare totalmente il provvedimento impugnato per quanto attiene all'annullamento dell'esecuzione n. _____ a convalida del sequestro, siccome con la revoca del sequestro è venuto a mancare un foro esecutivo in Svizzera (cfr. art. 46 e 52 LEF).

E. 5

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, ancorché per motivi unicamente di terminologia. Dal punto di vista dei suoi effetti concreti – materiali –, il ricorso è invece manifestamente infondato, se non defatigatorio, motivo per cui può essere evaso senza ulteriori atti istruttori e senza dare la facoltà alla controparte di presentare osservazioni, la quale del resto, in considerazione dell'esito del giudizio, non ne trae pregiudizio (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). Con la presente decisione, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto. Onde non vanificare la possibilità di ottenere l'effetto sospensivo dal Tribunale federale (art. 103 cpv. 3 LTF), la comunicazione della revoca del sequestro va riportata dopo la scadenza del termine di ricorso contro la presente sentenza. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 95, 97, 275 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.